



COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

Polizia Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2015.

Pubblicato all'Albo Pretorio Online dal 09/10/2015 al 24/10/2015.

Ripubblicato all'Albo Pretorio Online dal 26/10/2015 al 10/11/2015.

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Oggetto, applicazione e definizioni	4
Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni	6
Art. 4 - Vigilanza	6
Art. 5 - Sanzioni	7
Art. 6- Ottemperanza	7
Art. 7 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune	7
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO	7
SEZIONE I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale	7
Art. 8 - Comportamenti vietati	7
Art. 9 - Altre attività vietate	10
Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato	11
Art. 11 - Rifiuti	11
Art. 12 - Accensione di fuochi - Stoppie.	12
Art. 13 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti	12
Art. 14 – Espurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame.	13
Art. 15 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio e bivacco	13
Art. 16 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua	14
SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale	14
Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici	14
Art. 18 – Monumenti e targhe.	15
Art. 19 – Vernici fresche.	15
Art. 20 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo.	15
Art. 21 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione e parti esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione e impianti tecnologici in genere sugli edifici	16
SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico e degli arredi urbani	16
Art. 22 – Tutela ambiente	16
Art. 23 – Divieti specifici	17
Art. 24 - Attività particolari consentite in parchi pubblici	18
Art. 25 - Disposizioni sul verde privato	18
SEZIONE IV° - Disposizioni particolari per la salvaguardia dell'ordine e della sacralità nei cimiteri	19
Art. 26 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri	19
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	20
SEZIONE I – Disposizioni generali e specificazioni	20
Art. 27 - Disposizioni generali	20
Art. 28 - Specificazioni	20
SEZIONE II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie	21
Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni	21
Art. 30 - Occupazioni con spettacoli viaggianti	22
Art. 31 - Occupazioni con elementi di arredo	22
Art. 32 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità	22
Art. 33 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	23

Art. 34 - Occupazioni per traslochi	23
Art. 35 - Occupazioni del soprassuolo	23
Art. 36 - Occupazioni di altra natura	23
Art. 37 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme	24
SEZIONE III – Disposizioni particolari per attività commerciali	24
Art. 38 - Occupazioni con dehors	24
Art. 39 - Occupazioni per temporanea esposizione	24
Art. 40 - Occupazioni per esposizione di merci	25
Art. 41 - Commercio in forma itinerante	25
Art. 42 - Mestieri girovaghi e mendicizia	25
TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE	26
Art. 43 - Balneazione	26
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	26
Art. 44 - Disposizioni generali	26
Art. 45 - Lavoro notturno	26
Art. 46 - Spettacoli e trattenimenti, pubblici esercizi	27
Art. 47 - Circoli privati	27
Art. 48 - Abitazioni private	27
Art. 49 - Strumenti musicali	28
Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto e pubblicità fonica	28
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	28
Art. 51 - Tutela degli animali domestici e relativi divieti.	28
Art. 52 – Protezione degli animali randagi e della fauna selvatica	29
Art. 53 - Divieti specifici	29
Art. 54 - Animali molesti	30
Art. 55 – Animali pericolosi ed esposizione di animali	30
Art. 56 – Della tenuta dei cani e dei gatti.	31
Art. 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici	32
Art. 58 - Animali liberi	32
TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER ESERCIZI COMMERCIALI	33
Art. 59 - Prevenzione e contrasto dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e regolamentazione della vendita presso gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali	33
Art. 60 - Servizi igienici presso gli esercizi pubblici	33
TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	33
Art. 61- Amministrazione degli stabili	33
TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE	34
Art. 62 – Mediazione sociale e educazione alla legalità	34
Art. 63 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori	34
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI	35
Art. 64 – Abrogazioni	35
Art. 65 – Entrata in vigore	35
Art. 66 – Pubblicità del Regolamento	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di Legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.

Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D. Lgs. 31/03/1998 n.112.

Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D. Lgs 31/03/1998 n.112.

Art. 2 – Oggetto, applicazione e definizioni

Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) *sicurezza urbana, pubblica incolumità e qualità dell'ambiente urbano;*
- b) *occupazione di aree e spazi pubblici;*
- c) *convivenza civile, vivibilità ed igiene, pubblico decoro;*
- d) *tutela della quiete pubblica e privata;*
- e) *disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;*
- f) *mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone;*
- g) *protezione, governo e tutela degli animali.*

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli operatori di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti.

I Responsabili di Area competenti per materia, possono emanare Ordinanze, pubblicate anche mediante pubblici bandi, recanti disposizioni di carattere generale o particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana, esplicitando ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni attribuite loro ai sensi dell'art. 109 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto il territorio comunale, ed in particolare:

- a) *il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;*
- b) *i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;*
- c) *le acque interne;*

d) i monumenti e le fontane;

e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Definizioni

- per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato;
- per **bivaccare** si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone, in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro, a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo;
- per **giardino pubblico**, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche, fontane, piccoli edifici e simili, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da cartelli, segnali od insegne.
- per **aiuola** si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata;
- per **centro storico** la parte del centro abitato come delimitato dal vigente strumento urbanistico;
- per **sicurezza urbana e pubblica incolumità**: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- per **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- per **pubblica quiete e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- per **disciplina dei mestieri e delle attività lavorative**: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia;
- per **mestiere ambulante** l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, disabilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce;
- per **attività di strada** quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;
- per **mediazione sociale**: per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- per **educazione alla legalità** si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane

- età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- per **assistenza alle persone** s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta dall'interessato in forma scritta.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria dai competenti Uffici Comunali ai fini dell'istruttoria del procedimento.

I procedimenti per il rilascio di concessioni o autorizzazioni sono conclusi ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzatori in genere, rilasciati in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emessi per iscritto ed accordate:

personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'Ente o Associazione interessata senza pregiudizio dei diritti di terzi con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni. Le spese relative all'istruzione della pratica sono a carico del destinatario e sono definite, dalla Giunta Comunale.

Il Responsabile di Area può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere non utilizzate o utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzatori in genere, previste dal presente articolo siano subordinate al pagamento presso la tesoreria comunale di una cauzione, il Comune potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggiore somma dovuta dal danneggiante sino al raggiungimento del totale del danno subito, od in parte, così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. per il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate esclusivamente contro esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso.

Art. 4 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Operatori di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ai sensi dell'Art.13 della Lg. 689/1981, ad altri funzionari comunali, ai funzionari dell'Azienda Sanitarie Locale e dell'A.R.P.A., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune di Capriolo, al personale di altri Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, preposti alla vigilanza.

Gli operatori di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento, possono altresì procedere gli appartenenti ai VV.FF. limitatamente alle materie attinenti al loro servizio, e che trovino esclusiva od ulteriore regolamentazione nel presente Regolamento e, senza limitazioni, gli appartenenti a Forze di Polizia ad ordinamento statale.

Art. 5 - Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

La violazione di disposizioni di Ordinanze emesse ai sensi od in applicazione del Regolamento è pure punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'Art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 6- Ottemperanza

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune di Capriolo, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, entro giorni 15 dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di Legge.

Art. 7 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 8 - Comportamenti vietati

Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune di Capriolo, fatte salve le disposizioni in materia della sicurezza urbana previste dalle Leggi dello Stato, è vietato:

- a) *manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le*

attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- b) imbrattare con scritte e disegni, o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;*
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo, o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché sui beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;*
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;*
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, stabilito in anni quattordici (14);*
- h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;*
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, immergersi o farne altro uso improprio;*
- j) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;*
- k) creare bivacchi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, nei giardini pubblici e sulle aiuole; esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo.*

La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti, le pensiline e le prese antincendio;*
- m) effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.*

L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, con facoltà di addebitare le spese al proprietario dello stabile.

- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, dei laghetti o delle fontane eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;*
- o) ostruire con veicoli o materiali o comunque ostacolare gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° , lett. "G" e c.5° del D.Lgs. 285/1992;*
- p) compiere in luogo pubblico od in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla decenza od al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché, entro la cinta urbana, soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, è altresì vietato sputare in luogo pubblico, gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta e gomme da masticare che dovranno essere conferiti negli appositi cestini o raccoglitori;*
- q) utilizzare in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico, se non giustificato da avverse condizioni climatiche o da motivi di sicurezza, qualsivoglia copricapo o indumento che copra totalmente o parzialmente il viso in modo tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, secondo il disposto del D.M. Interno 23 aprile 2007 - Carta dei valori della città-*

- dinanza e dell'integrazione (... non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri);
- r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, fatte salve le esigenze di segnalazione da parte dei soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e come ulteriormente regolamentato dal successivo Art.10 del Regolamento;
 - s) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (*columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
 - t) sparare mortaretti o altri simili apparecchi pirotecnici senza autorizzazione;
 - u) effettuare volantaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
 - v) depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni, nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato nel quale il materiale pubblicitario andrà depositato in quantità equivalente alle cassette postali; nelle cassette postali andrà depositato 1 solo opuscolo o depliant pubblicitario per tipo;
 - w) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio. E' vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
 - x) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in sosta o in circolazione sulla strada;
 - y) arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta;
 - z) ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
 - aa) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano;
è altresì vietato:
 - legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica;
 - lasciare in stato di abbandono i velocipedi, presso le strutture adibite a loro deposito.Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di quindici giorni, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti della Polizia Locale o degli incaricati della gestione del deposito.
La violazione di cui alla presente lettera, comporta, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione e distruzione dei velocipedi non più idonei alla circolazione, indipendentemente dall'identificazione del trasgressore;
 - bb) consumare nonché detenere per il consumo ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica in tutti i luoghi pubblici (parchi, giardini, strade, piazze, marciapiedi, ecc.);
il trasgressore è tenuto altresì ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico e ad allontanarsi dal luogo, pena la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00;
 - cc) frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
 - dd) assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale;

ee) rovistare o prelevare qualsiasi oggetto dai contenitori di raccolta dei rifiuti e qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 9 - Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati di case e negozi o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione della Polizia Locale;

b) utilizzare balconi, terrazzi e cortili come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) collocare su parapetti di balconi, recinzioni o muri lungo la via pubblica tappeti, drappaggi, lenzuola e indumenti;

e) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

f) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

g) lavare veicoli sul suolo pubblico;

h) tenere le ringhiere e le reti di cinta della proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;

i) esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;

j) utilizzare ed abbandonare su suolo pubblico i carrelli della spesa; è fatto obbligo ai responsabili delle attività commerciali che mettono a disposizione della clientela tale strumento, di vigilare affinché tali mezzi non vengano utilizzati al di fuori delle aree commerciali a ciò consentite. L'eventuale recupero dei carrelli rinvenuti sarà a carico degli esercizi commerciali cui appartengono;

k) è fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.

A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature.

Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi.

Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero di persone superiori a quelle determinate secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 7/19638 del 26 novembre 2004 e relativo regolamento;

l) in caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i

provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa;

m) nel centro storico è vietato stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre dai terrazzi e dai balconi o all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via.

Il Responsabile del Servizio, con propria ordinanza, può stabilire ulteriori vie o zone del Comune di Capriolo di applicazione del divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, scaricare, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiale che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, letame, trinciato e fieno è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedirne ogni spargimento derivanti dal carico stesso.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I proprietari di cortili, terreni, giardini, aree pertinenziali, aree edificabili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati; nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 11 - Rifiuti

Per quanto riguarda la disciplina della raccolta dei rifiuti si applica, in particolare, il vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica della raccolta differenziata, le frazioni di rifiuto per le quali la stessa è prevista, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente presso l'isola ecologica.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta differenziata residui di lavorazioni artigiane

nali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di alimenti di ridotte dimensioni.) ecc....

È fatto divieto per tutti coloro che non sono residenti nel comune di usufruire o lasciare contenitori della raccolta differenziata lungo la pubblica via.

È vietato abbandonare i rifiuti fuori dall'isola ecologica o disperderli in altre zone del paese.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino, se non diversamente disposto dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 12 - Accensione di fuochi - Stoppie.

È vietato bruciare i rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, ecc..., sullo stesso suolo pubblico.

È pure vietata l'accensione dei fuochi in prossimità di strade extraurbane, quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse.

È altresì vietato accendere fuochi su tutto il territorio comunale, dal giorno **01 Maggio** al giorno **31 Ottobre**, nonché nei periodi in cui sia stato dato, dal Sig. Presidente della Giunta Regionale, avviso sullo stato di pericolo incendi. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione di fuochi entro **100 (cento)** metri dai centri abitati.

La possibilità di bruciare, nel periodo permesso, è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura e quindi alle normali pratiche agronomiche. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n°773 e dalla L.R. 27/07/1977, n° 33, Art. 17.

È sempre permesso all'interno di proprietà immobiliari divise l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill o barbecue, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne;
- b) il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare gravi molestie alle abitazioni vicine.

In tempo d'inverno è consentita l'accensione di fuochi all'interno di cantieri edili al fine di consentire agli addetti ai lavori di riscaldarsi, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) tali fuochi dovranno essere contenuti in una apposita struttura metallica, che ne impedisca il propagarsi;
- b) tali fuochi non dovranno produrre faville;
- c) tali fuochi dovranno essere vigilati da persona maggiorenne;
- d) tali fuochi NON dovranno costituire, per la quantità o qualità del combustibile usato, forma di improprio smaltimento di rifiuti;
- e) tali fuochi non dovranno causare grave molestia alle abitazioni circonvicine per l'emissione di fumi od effluvi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 13 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti

Non si può far uso in luogo pubblico di scale a mano senza che siano custodite alla base e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

È vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.

È vietato lanciare qualsiasi oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed

alle proprietà altrui, compresa l'esplosione di petardi.

È vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, liquidi caustici od acidi, vernici, solventi, ecc...) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele, atte ad evitare danno alle persone e cose.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 14 – Espurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame.

Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere eseguito, da parte di soggetti autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, con autobotti a sistema inodore e le conseguenti operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

- a) nel trimestre Gennaio / Marzo:** dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- b) nel semestre Aprile / Settembre:** dalle ore 7,00 alle ore 11,00;
- c) nel trimestre Ottobre / Dicembre:** dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Potranno essere concesse deroghe, anche in forma orale, in casi di comprovata emergenza, da parte del Comando Polizia Locale.

Gli orari espressi nel comma precedente dovranno essere osservati pure per i trasporti di letame che attraversino i centri abitati, se non contenuti in botti a sistema inodore.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 15 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio e bivacco

Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti a ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.

Atteso che non esiste nell'ambito del territorio comunale alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio comunale.

Atteso che non esiste nel territorio comunale alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico.

E' altresì vietato il bivacco nei giardini pubblici e sulle aiuole ed il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato ed il bivacco sui luoghi pubblici, nei giardini e sulle aiuole.

E' fatta espressa deroga a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo per i camper e le roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni.

Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione.

È fatta altresì espressa deroga a quanto previsto dai commi 2° e 3° per i camper, roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile.

In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi 1° e 2°, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 16 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico.

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile o quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito.

In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dalla Polizia Locale o dall'U.T.C. / LL.PP., quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito.

I poggioni ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di spazzamento della via o della piazza sottostante, ed in modo da non recare danno alcuno o molestia ai passanti.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

L'obbligo stabilito all'Art.10 comma 5, vale anche per la rimozione della neve.

Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo.

È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o pericolo ai passanti.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

SEZIONE II – Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere

le stesse in buono stato di conservazione.

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Responsabile dell'Area Tecnica, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 18 – Monumenti e targhe.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche od in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenerne l'autorizzazione comunale, fatta salva l'eventuale ulteriore osservanza delle disposizioni di legge in materia edilizia. A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotocopie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro necessario.

Il Responsabile del Servizio interessato, individuato nell'UTC, Edilizia privata, nel concedere il permesso riserverà all'Amministrazione comunale il diritto di poter rimuovere od in qualunque altro modo togliere dalla pubblica vista le iscrizioni o memorie monumentali esistenti all'esterno degli edifici.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 19 – Vernici fresche.

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o area frequentata, ed esposta al pubblico deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 20 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo.

È vietato prelevare o spruzzare acqua dalle fontane per recare molestia ai passanti, così come il manomettere, anche nelle fontanelle i congegni automatici e non di erogazione dell'acqua.

È altresì vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o far bagnare animali domestici nelle fontane.

È vietato abbeverare animali direttamente all'erogatore di fontane o fontanelle.

L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani od assimilabili, od il lavaggio di frutti destinati all'immediato consumo sul posto.

È vietato bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane.

Sono vietate presso le fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni o biancheria.

Dal 15 giugno al 15 settembre l'Amministrazione Comunale potrà regolamentare l'utilizzo delle acque derivate dai civici acquedotti per usi diversi da quelli domestici, su motivata richiesta della Società erogante il servizio.

È sempre consentito all'Amministrazione comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.

IDRANTI

È vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare

acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio.

Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (*incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, ecc.*) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato al Corpo di Polizia Locale.

È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 3,00 dagli idranti antincendio, convenientemente segnalati e fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° lett."m" e c.6° del D.Lgs. 285/1992.

È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV.FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana.

DEROGHE

In caso di emergenze di protezione civile, di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, di grandi eventi o manifestazioni, di tumulto o devastazione o comunque in situazioni in cui sia a rischio l'O.P., il Sindaco o l'Assessore delegato alla Sicurezza od il Comandante della Polizia Locale potranno concedere, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 21 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione e parti esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione e impianti tecnologici in genere sugli edifici

Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3/13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale

Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite.

Per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

Nel centro storico è vietata l'installazione di parti esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione o di impianti tecnologici in genere sulle pareti esterne degli edifici visibili dalla pubblica via, salvo diversa prescrizione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Lo stesso divieto vige per qualsiasi edificio di edilizia storica (*anteriore al 1955*) esistente sul territorio comunale.

Le antenne paraboliche e le parti esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione o di impianti tecnologici in genere installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse e/o ripristinate entro **48** mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

SEZIONE III – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico e degli arredi urbani

Art. 22 – Tutela ambiente

Il rispetto della natura deve essere verso tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e degli altri visitatori.

In tutti i parchi pubblici è pertanto vietato:

- a) *disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;*
- b) *distuggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;*
- c) *raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare flora, frutti e funghi;*
- d) *abbandonare rifiuti di qualsiasi natura ivi compreso escrementi;*
- e) *produrre suoni, rumori e luci molesti;*

- f) *transitare con mezzi motorizzati;*
- g) *praticare sport agonistici;*
- h) *accendere fuochi;*
- i) *allestire campeggi;*
- j) *danneggiare fabbricati e manufatti od utilizzarli impropriamente;*
- k) *condurre animali liberi.*

Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 23 – Divieti specifici

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:

- a) *introdursi con veicoli, nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere, compresi i velocipedi, ciclomotori e le motociclette;*
- b) *condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni e provvedere in tal senso;*
- c) *calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, cogliere o danneggiare fiori, danneggiare gli arredi ed impianti in genere;*
- d) *guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;*
- e) *collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;*
- f) *gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;*
- g) *dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;*
- h) *fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14;*
- i) *nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro del paese, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;*
- j) *procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;*
- k) *fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo;*
- l) *recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;*
- m) *l'uso, il consumo e la vendita di sostanze alcoliche;*
- n) *fare uso improprio degli spazi a verde pubblico e delle relative panchine;*
- o) *esercitare senza autorizzazione attività di commercio o vendita, esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;*
- p) *effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, comizi, esposizioni, parate, spettacoli, suonare strumenti musicali;*

Le autovetture recanti il distintivo "portatore di handicap" non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati;

L'orario di accesso ai parchi comunali è il seguente:

- I. *Orario Estivo: dalle 7.00 alle 23.00*
- II. *Orario Invernale: dalle 8.00 alle 19.00*

È vietato permanere od introdursi nei parchi nell'orario di chiusura.

È possibile la concessione di particolari permessi in deroga, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, da parte del Comando di Polizia Locale.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche a tutti i parchi che verranno suc-

cessivamente realizzati dall'Amministrazione Comunale sia ex novo che a seguito di delimitazione di quelli attualmente realizzati.

In ognuna delle aree verdi, sottoposte ai presenti criteri, dovranno essere collocate tabelle riassuntive che consentano al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, le disposizioni al comma 1 lettere d) m) si applicano all'utilizzazione di tutte le panchine ad uso pubblico sul territorio comunale.

Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente sezione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 50,00 ad €. 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

Art. 24 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti sono consentite esclusivamente attività, valutate dall'Amministrazione Comunale, compatibili con le caratteristiche e le dimensioni degli spazi, previo rilascio di specifica autorizzazione.

L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 25 - Disposizioni sul verde privato

In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

È fatto obbligo inoltre ai proprietari dei fondi, parchi e giardini di tagliare e regolare i rami che coprono o creano intralcio alla illuminazione pubblica, fili elettrici, telefonici, impianti semaforici e cartellonistica stradale.

È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere gli alberi pericolanti e togliere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

I terreni di pertinenza di abitazioni, aree edificabili, lottizzi in fase di realizzazione, aree dismesse e parcheggi, recintate o meno, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano, provvedendo inoltre alla derattizzazione. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba e la pulizia del sito.

È fatto divieto di accumulare materiali inerti provenienti da demolizioni edili in cortili o terreni

anche se di pertinenza privata.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3), 4), 5), 6), nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contestazione, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

SEZIONE IV° - Disposizioni particolari per la salvaguardia dell'ordine e della sacralità nei cimiteri

Art. 26 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare, parlare ad alta voce, usare mezzi di diffusione sonora, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- b) introdurre armi, ad eccezione degli organi di polizia e di vigilanza; introdurre animali o cani, ad eccezione dei cani utilizzati dai non vedenti e di quelli al servizio degli organi di polizia;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- d) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode o di un funzionario pubblico;
- e) camminare all'esterno dei viali, calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- g) distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- h) fare fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero e nella zona immediatamente adiacente ad esso;
- k) chiedere l'elemosina, fare la questua o chiedere offerte per qualsiasi motivo, anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero;
- l) accedere con velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli nonché macchine operatrici, eccezion fatta per:
 - i veicoli di proprietà comunale;
 - veicoli operanti per conto del Comune di Capriolo;
 - addetti ai lavori di manutenzione, installazione ovvero di rimozione di lapidi o materiale, (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico), provvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio;

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già

prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – Disposizioni generali e specificazioni

Art. 27 - Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

le aree e gli spazi di dominio pubblico;

- a) *le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;*
- b) *i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;*
- c) *le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.*

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. e pure secondo le disposizioni contenute nel Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario acquisire permessi a costruire o presentazione di S.C.I.A..

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto e fatta comunque eccezione per quelle effettuate da privati per lavori inerenti la proprietà comunale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 28 - Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 28 si distinguono in:

- a) **occasionali**: *sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali*

quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

- b) **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;*
- c) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;*
- d) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.*

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II – Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, con allegata la documentazione o dichiarazioni relative a:

- a) natura della manifestazione;*
- b) modalità di occupazione;*
- c) strutture che si intende utilizzare;*
- d) impianti elettrici;*
- e) modalità di smaltimento dei rifiuti.*

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate complete almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate ovvero avere la disponibilità nelle vicinanze di idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione può essere subordinata, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati.

L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata.

Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo o renda dichiarazioni in fase di richiesta di

autorizzazione di cui al presente articolo non corrispondenti al vero, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 30 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 31 - Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (*quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere*), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Salvo apposita autorizzazione, è vietato collocare sul suolo pubblico contenitori o raccoglitori di giornali, volantini pubblicitari e simili. Tali oggetti, unitamente al contenuto, sono rimossi dal settore del Comune competente per materia e depositati presso strutture individuate. Gli stessi sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero e custodia.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 32 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo ovvero la sua manomissione per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve richiedere autorizzazione, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (*data di inizio e di termine*), al competente Ufficio Tecnico Comunale, almeno 10 giorni prima degli interventi, fatta eccezione per quelli contingibili ed urgenti, volti ad eliminare pericoli per la pubblica o privata incolumità, nel qual caso deve darne solamente tempestiva comunicazione.

L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati.

L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, in relazione al tipo di lavoro da seguire ed alla superficie di occupazione.

Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Ogniquale volta l'intervento interessi al sede stradale deve essere richiesta l'emissione di ordinanza che regolamenti o modifichi la circolazione stradale e l'autorizzazione all'apertura del cantiere ovvero deposito sulla sede stradale.

L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 33 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio, comunque entro la fascia oraria 07.00-19.00, e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 34 - Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza all'Ufficio Viabilità, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla osti, l'Ufficio procede al rilascio dell'autorizzazione e, se lo ritiene necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale, verticale e temporanea

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 35 - Occupazioni del soprassuolo

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento.

Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 36 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti

o guide di qualunque specie e dimensione.

È consentita la collocazione di zerbini e di manufatti che agevolino l'accesso ai portatori handicap, carrozzine, passeggini e simili, presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 37 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, a titolo gratuito, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ed appurata la disponibilità dell'area richiesta.

In caso di richieste concorrenti di occupazione di suolo pubblico, anche a diverso titolo, si darà luogo alla richiesta cronologicamente anteriore. Fa fede il numero di protocollo ovvero la data e l'orario di ricezione, trasmissione con fax o e-mail.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima.

L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

SEZIONE III – Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 38 - Occupazioni con dehors

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto da criteri tecnico-estetici da valutarsi caso per caso, avuto riguardo alle caratteristiche del luogo ove si richiede l'occupazione e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili.

In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato.

Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 39 - Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a

condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 40 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 41 - Commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 42 - Mestieri girovagli e mendicizia

Per evidenti ragioni di sicurezza è sempre vietato l'esercizio del mestiere di lavavetri, così come ogni altra forma di vendita o promozione commerciale in prossimità o corrispondenza degli incroci.

L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante, artisti di strada e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 154 del R.D. 18.06.1931, n°773 e dell'Art. 672 C.P., per ragioni salvaguardia della dignità dei luoghi e quindi di opportunità, è severamente l'esercizio della mendicizia. (in Piazza Caduti del Lavoro, via Parco Rimembranze, Via Vittorio Emanuele, Piazza Garibaldi, piazza Mercato, zona interessata dal mercato settimanale e sui piazzali del Cimitero e delle Scuole).

Per evidenti ragioni di sicurezza è sempre vietato l'esercizio della mendicizia in prossimità o corrispondenza degli incroci soggetti a traffico veicolare).

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 75,00 a € 500,00.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Art. 43 - Balneazione

La balneazione é vietata in tutte le acque pubbliche presenti sul territorio del Comune di Capriolo, a tutela della salute pubblica.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 44 - Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici comunali o dell'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori, giusto anche il vigente Piano di zonizzazione acustica.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Il piano comunale di zonizzazione acustica e le disposizioni in esso contenute, assumono valenza di norma speciale nei confronti del Regolamento.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 45 - Lavoro notturno

Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore **20,00** e le ore **08,00** al fuori delle aree classificate a prevalente destinazione artigianale od industriale.

L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore **20,00** e le ore **8,00** al di fuori delle aree artigianali od industriali è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Nel periodo compreso tra il **15 giugno** ed il **15 settembre**, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra **le ore 12.30 e le ore 15.30**.

Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- a) taglia - asfalto a disco;
- b) sega a disco;
- c) smerigliatrice;
- d) martello demolitore e picconatore;
- e) compressore;
- f) trapano;
- g) perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- h) motosega;
- i) tosaerba con motore a scoppio;
- j) attrezzature da giardinaggio con motore a scoppio;
- k) autobetoniera;

- l) betoniera;
- m) autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
- n) rullo compressore;
- o) escavatore;
- p) pala meccanica;

Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dall'ARPA, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nei commi 1 e 3.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

Art. 46 - Spettacoli e trattenimenti, pubblici esercizi

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra **le ore 23,00 e le ore 8,00**. Possono, a richiesta, essere autorizzate, per particolari manifestazioni, sia ai limiti indicati dalla Zonizzazione Acustica, sia agli orari normalmente prescritti.

Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, oltre a quella eventualmente prevista da altre norme specifiche, fatte salve eventuali deroghe o autorizzazioni per particolari eventi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 75,00 a € 500,00.

Art. 47 - Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 50, commi 1. e 2., oltre a tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti normative in merito.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 75,00 a € 500,00.

Art. 48 - Abitazioni private

Nelle abitazioni private le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore **07,00** e dopo le ore **22,00** nei giorni feriali e prima delle ore **09,00** e dopo le ore **12,00** e prima delle ore **15,00** e dopo le ore **20,00** nei giorni festivi.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, non possono essere effettuati prima delle ore **08,00** e dopo le ore **20,00** nei giorni feriali e prima delle ore **09,00** e dopo le ore **12,00** e prima delle ore **15,00** e dopo le ore **20,00**

nei giorni festivi.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 49 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore **12.00** alle ore **15.00** e dalle ore **22.00** alle ore **09.00**, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 50 - Dispositivi acustici antifurto e pubblicità fonica

Fermo restando quanto in proposito prescritto dall'Art. 155, cc. 4° e 5° del D. Lgs. 285/1992, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Qualora i dispositivi antifurto eccedano quanto sopra indicato in materia di emissione sonora (e cioè 60 LEQ dBA) o di tempi di emissione sonora, gli operatori delle Forze di Polizia, qualora il fatto pure produca disturbo alle occupazioni od al riposo delle persone, anche se una sola di queste abbia a lamentarsi e quindi sia dovuta l'applicazione dell'Art. 659 C.P., hanno la facoltà, quando ciò sia ritenuto possibile ed opportuno, di disattivare il dispositivo antifurto con intervento diretto degli operatori o loro delegati. Dell'intervento, perché ne resti traccia, si redige annotazione di servizio e Verbale di tutte le operazioni compiute.

Se possibile si provvede a dare immediata comunicazione, al proprietario o suo referente, della disattivazione dell'impianto.

La pubblicità fonica è soggetta ad autorizzazione sull'intero territorio del Comune e, comunque, non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge n. 130/1975.

In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e dei divieti sopra esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

La pubblicità fonica non è consentita nell'area di rispetto cimiteriale, in prossimità di scuole, case di riposo, in raggio di 100 mt dagli ingressi.

La pubblicità fonica è consentita, fuori dai casi previsti dal comma precedente, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 51 - Tutela degli animali domestici e relativi divieti.

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali, domestici o randagi, e di

provocare loro danno o sofferenza; ogni animale domestico deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di stress all'animale stesso o di disturbo o di molestia alle persone.

È vietato abbandonare animali.

È fatto assoluto divieto di detenere stabilmente all'interno dell'abitato bovini, equini, ovini e suini.

È altresì vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località. I limiti numerici dei capi allevabili, le caratteristiche costruttive dei loro ricoveri e la distanza minima dalle abitazioni sono disciplinate dal Regolamento Locale di Igiene, al quale si rimanda per quanto qui non espresso.

Il Responsabile del Servizio, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 52 – Protezione degli animali randagi e della fauna selvatica

Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa a tutela delle stesse.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla legge 14 agosto 1991, n° 281, è fatto divieto di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo ai fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di affidamento agli enti ed alle associazioni protezionistiche riconosciuti.

Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Le norme sulla caccia e pesca, statali, regionali e provinciali, sono considerate speciali ai fini del presente Regolamento.

È fatto divieto di introdurre su tutto il territorio comunale specie considerate alloctone e che possano danneggiare l'ecosistema faunistico ed ambientale in generale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 53 - Divieti specifici

È fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Oltre alle pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:

- mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
- tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla salute;
- somministrare cibo o bevande a volatili in libertà su aree pubbliche;
- tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ed ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) e che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti

- tipici della propria specie;
- ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- colorare o vendere animali colorati artificialmente;
- trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani delle auto;
- trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
- lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Sono altresì vietate le rappresentazioni che comportino combattimenti e lotte fra animali a qualsiasi scopo organizzati.

Fermo restando quanto stabilito dalla legge del 22 novembre 1993, n° 473, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 54 - Animali molesti

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli operatori di polizia locale, oltre a contestare la violazione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o speciale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 55 – Animali pericolosi ed esposizione di animali

È fatto assoluto divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano anche in astratto costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Gli animali appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

- a) essere trasportati su mezzi idonei sia ad impedirne la fuga, sia a tutelarne l'integrità fisica e con tutte le necessarie precauzioni;
- b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:

a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

b) gli animali esposti devono poter disporre di acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti; il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente per le deiezioni e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 56 – Della tenuta dei cani e dei gatti.

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito microchip di identificazione.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n.2, Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.16 del 20 luglio 2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione) e del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole aggressiva, anche muniti di museruola.

Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai metri 1,5.

È fatto divieto di dare anche in temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini od incapaci. Ad ogni custode non potranno essere affidati più di tre cani, al di fuori delle proprietà private.

Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio, in particolar modo verde pubblico, rispondono i proprietari.

Nelle aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini è fatto divieto di condurre cani, ad eccezione di quelli accompagnatori di persone disabili.

Nei luoghi prospicienti asili e scuole elementari e comunque ove vi sia gran concorso di folla, i cani, indipendentemente dalla loro taglia, razza od attitudine, dovranno essere condotti al guinzaglio e dotati di museruola.

Nei luoghi destinati alla detenzione di cani, pubblici e privati, ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche della specie. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto di grossa taglia, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza. I cani attaccati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di igiene ed ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione del medico veterinario.

Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza e che possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto, devono essere dotati di cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale ed i contenitori dell'acqua e del cibo devono essere sempre disponibili.

Le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente reticolate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani, sporgendosi dall'interno, non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che abbiano ad appoggiarsi alla recinzione.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di animali ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori

di rifiuti.

La presente disposizione:

- a) si applica a chi cavalchi equini o conduca mezzi a trazione animale;
- b) non si applica ai reparti cinofili delle forze di polizia, statali e locali e della protezione civile, in servizio attivo;
- c) non si applica al di fuori dei limiti dei centri abitati;
- d) non si applica ai non vedenti, condotti da cani guida

È vietato aizzare i cani fra di loro, contro altri animali o contro le persone.

Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione, che possano causare all'animale stress o sofferenza fisica.

L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi di scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto del successivo quarto comma, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danni alle persone.

Il proprietario, o il custode, deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente alla luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. È vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a tre volte la lunghezza del soggetto più grande della stessa.

I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq per animale, più 0,5 mq per ogni altro animale custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza o che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

È vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui al DPR 8 febbraio 1954, n° 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo o speciale.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 57 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato, oltre che dal regolamento comunale, da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

I cani trasportati su mezzi pubblici dovranno essere sempre tenuti a guinzaglio e muniti di museruola.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, se la sanzione per l'infrazione non è già prevista da altre norme specifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 500,00.

Art. 58 - Animali liberi

Il Sindaco con proprio provvedimento può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi o randagi presenti sul territorio cittadino, nonché misure di contenimento o eradicazione in

riferimento alle specie nocive normate (es. nutria).

Per quanto riguarda la protezione dei gatti, si fa riferimento all'art. 9 della Legge Regione Lombardia del 20 Luglio 2006, n.16.

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 59 - Prevenzione e contrasto dell'abuso del consumo di bevande alcoliche e regolamentazione della vendita presso gli esercizi pubblici e gli esercizi commerciali

È fatto divieto vendere o cedere anche gratuitamente, in somministrazione o asporto, a persone di età inferiore agli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione nonché tutte le miscele di bevande contenenti alcool anche in quantità limitata o diluita; a tal fine gli esercenti attività di commercio ed i titolari di esercizio pubblico possono richiedere l'esibizione di idoneo documento di identità per verificare l'età del consumatore, rifiutando la prestazione o la vendita in caso di diniego, eccetto i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione del presente articolo comporta:

a) *per l'acquirente, consumatore, detentore, cedente e per chi si fa garante dell'età di altri, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, nonché la sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande, laddove possibile, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20/3° della legge 689/1981;*

b) *per il venditore, esercente commerciale o di pubblico esercizio, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 e, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività dell'esercizio da un minimo di 1 ad massimo 10 di giorni per gli esercizi commerciali e sino a 3 mesi per gli esercizi pubblici ex art. 17 quater /1° del TULPS;*

Il verbale di accertamento sarà notificato agli esercenti la patria potestà in tutti i casi in cui sia coinvolto un minore, entro i termini di Legge.

Alle violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, a persona che appaia affetta da malattia mentale o che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altre infermità, e alle altre violazioni della normativa in materia di limitazioni al consumo di alcol si applicano inoltre le sanzioni previste dalla legislazione speciale.

Art. 60 - Servizi igienici presso gli esercizi pubblici

È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.

Qualora i servizi igienici a disposizione dei frequentatori siano fuori uso, gli esercizi pubblici ed i locali di pubblico ritrovo dovranno rimanere chiusi sino al loro ripristino.

I primi quindici giorni di chiusura, dovuti a tali motivi, non si computano ai fini della pronuncia di decadenza dell'autorizzazione.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 75,00 a € 500,00.

TITOLO VIII - NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 61- Amministrazione degli stabili

Nell'atrio degli stabili a carattere condominiale deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed

il recapito telefonico dell'Amministratore o di un suo delegato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 75,00 a € 500,00.

TITOLO IX – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE

Art. 62 – Mediazione sociale e educazione alla legalità

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale dei servizi sociali comunali, ove opportuno coadiuvato dagli appartenenti alla Polizia Locale.

L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa sia stata presentata.

Gli addetti al servizio suddetto possono in particolare convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.

Nel caso in cui la mediazione venga svolta da personale appartenente alla Polizia Locale che riscontri l'esito positivo dell'incontro, verbalizzando gli impegni presi dalle parti in questione, possono non essere rilevate le eventuali violazioni amministrative previste dal presente Regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto.

Tra i medesimi soggetti e per la medesima questione non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.

Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui al comma precedente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni delle norme del presente Regolamento.

La Polizia Locale ed i Servizi Sociali pongono alla base della propria azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza.

La Polizia Locale in particolar modo collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità ai giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

L'amministrazione comunale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

Art. 63 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative, consone e idonee sistemazioni.

Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 C.C., la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza come disposto dai Servizi Sociali. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale dei Minori.

Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 65 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Art. 66 – Pubblicità del Regolamento

Copia del Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.